

Ufficio del Lavoro Portuale, Amministrazione del Personale e Demanio
Settore demanio

Ordinanza n. 21 DEL 17/03/2022

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE ALAGGIO E VARO IMBARCAZIONI BANCHINA
TRA TERMINAL DEL GOLFO E ENEL PRODUZIONE IN CONCESSIONE AL COMUNE
DELLA SPEZIA PER RIMESSAGGIO

Il Sottoscritto Mario Sommariva

**PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR LIGURE ORIENTALE**

Nominato con Decreto n. 602 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 29 dicembre 2020

Premesso:

- che il decreto legislativo del 4 Agosto 2016, n. 169 avente per oggetto la riorganizzazione, la razionalizzazione e la semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 Gennaio 1994 n. 84 ha istituito quindici Autorità di Sistema Portuale tra cui l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale costituita dai Porti della Spezia e Marina di Carrara.

Visto:

- che il Decreto n. 602 sottoscritto dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti in data 29 dicembre 2020 attribuisce al Presidente, a decorrere dalla stessa data, i poteri e le attribuzioni indicati all'articolo 8, della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni;
- l'art. 6, comma 4, lettera a), della Legge 28 gennaio 1994, numero 84 e successive modifiche ed integrazioni, che affida alle Autorità di Sistema Portuale i compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, anche mediante gli uffici territoriali portuali secondo quanto previsto all'articolo 6-bis, comma 1, lettera c), delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali, con poteri di ordinanza, anche in

riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro ai sensi dell'articolo 24;

- l'articolo 8, comma 3 lettera r) della Legge n. 84/94, così come modificato dall'articolo 10 del D.Lgs n. 169/2016, per il quale il Presidente esercita ogni competenza che non sia attribuita dalla legge agli altri organi dell'Autorità di Sistema Portuale;
- l'art. 8 comma 3 lettera m) della Legge suindicata, relativo all'amministrazione, da parte del Presidente dell'AdSP, dei beni demaniali marittimi compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'A.d.S.P.;
- l'art. 59 comma 10 del Regolamento per l'esecuzione del C.D.N. secondo cui il capo del circondario per i porti e per le altre zone demaniali marittime e di mare territoriale della sua circoscrizione, in cui sia ritenuto necessario, regola con propria ordinanza pubblicata nell'albo dell'ufficio in generale, tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza dei porti, nonché le varie attività che si esercitano nei porti e nelle altre zone comprese nella circoscrizione;
- il D.M. 06.04.94 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione nel quale risulta che la circoscrizione territoriale di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale – Porto della Spezia, è compresa nella parte di golfo all'interno della congiungente da Punta Calandrello a levante, diga foranea e Punta Varignano a ponente;

Considerato:

- che a far data dal 01.01.1995, giusto verbale sottoscritto in data 30.12.1994, la locale Autorità Marittima ha consegnato all'Organizzazione Portuale della Spezia i beni e le aree demaniali marittimi compresi nella circoscrizione di cui innanzi ed essi sono stati accettati dall'allora Commissario nella funzione di Organo competente;
- che con verbale di consegna di aree demaniali marittime, di opere portuali e degli antistanti specchi acquei, la Capitaneria di Porto della Spezia, a far data dal 1° luglio 2000, ha consegnato al Presidente dell'Autorità Portuale della Spezia le opere portuali e gli spazi acquei non ancora consegnati, diga foranea compresa e pertinenze ad essa annesse;
- la necessità di regolamentare le operazioni di alaggio/varo delle unità da diporto nella banchina dell'area di Fossamastra compresa tra l'accosto n. 26 del Terminal del Golfo ed Enel Produzione S.p.A. destinata alla ricollocazione temporanea delle concessioni del Comune della Spezia ad uso rimessaggio, in considerazione della vicinanza dell'area all'accosto n. 26 del Terminal del Golfo;

- visto il verbale della riunione tenutasi in data 04.02.2022 tra Capitaneria di Porto, Corporazione Piloti del Porto e A.d.S.P. in merito alla regolamentazione dell'accosto e delle operazioni di alaggio/varo anzidette;

ORDINA

Art. 1

Regolamentazione approdo e operazioni di alaggio/varo

Nella banchina in località Fossamastra, tra l'accosto n. 26 del Terminal del Golfo ed Enel Produzione S.p.A., indicata in planimetria allegata, compresa nell'area destinata alla ricollocazione temporanea delle concessioni del Comune della Spezia ad uso rimessaggio, sono vietate le operazioni di alaggio/varo e l'ormeggio unità e da diporto già da 30 minuti prima dell'inizio delle manovre di ingresso/uscita navi mercantili da/per l'accosto n. 26.

Pertanto dovrà essere presente nella zona di alaggio/varo apposito addetto dotato di strumenti di comunicazione con Capitaneria di Porto e Piloti per impedire le operazioni di alaggio/varo e l'ormeggio delle unità da diporto nella banchina anzidetta già da 30 minuti prima dell'inizio delle manovre di ingresso/uscita navi mercantili da/per l'accosto n. 26.

In caso di assenza del personale non potranno essere effettuate operazioni di alaggio/varo

La gruetta di alaggio/varo non dovrà sbordare dal ciglio banchina durante le manovre di ingresso/uscita navi ed in condizioni di riposo.

Durante le manovre di ingresso/uscita navi mercantili da/per l'accosto n. 26 le unità da diporto non potranno approdare alla banchina.

Durante l'utilizzo dell'approdo le unità da diporto dovranno sostare a ciglio banchina per il tempo strettamente necessario alle operazioni di alaggio/varo e in nessun caso dovranno essere lasciate senza persone a bordo abilitate alla manovra delle stesse.

Art. 2

Responsabilità

Gli utilizzatori saranno ritenuti responsabili di operazioni effettuate in difformità alle disposizioni di cui alla presente ordinanza e dovranno adottare tutti i provvedimenti necessari alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità.

In ogni caso, nessuna responsabilità, a qualunque titolo, per le operazioni summenzionate e per tutte le

attività ad esse connesse ed autorizzate con la presente ordinanza, potrà essere attribuita all'Autorità di Sistema Portuale del mar Ligure Orientale; in particolare i diritti di terzi devono essere salvi, riservati e rispettati.

Art. 3 Sanzioni

I trasgressori delle norme sopra indicate, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave reato e salve le maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti ai sensi della vigente normativa.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza, i cui contravventori saranno puniti ai sensi di legge.

Art. 4 Disposizioni finali

Si intendono abrogati i provvedimenti in contrasto con le disposizioni citate.

La planimetria allegata è parte integrante della presente ordinanza.

IL PRESIDENTE

SOMMARIVA MARIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

